

TI_GERICHTE 13.2023.29 vom 13. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2023.29

FR: TI_GERICHTE 13.2023.29 du 13 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 13.2023.29 del 13 giugno 2023

Regeste

Diniego di gratuito patrocinio in conciliazione. Diritto di essere sentito (motivazione e diritto di replica). Parti. Attestazione ISEE: patrimonio, reddito e riserva di soccorso. Fabbisogno (fuori zona di frontiera)

Erwägungen

E. 2

L'art. 326 cpv. 1 CPC sancisce il divieto di nova in sede di reclamo, principio che resta applicabile anche nell'ambito della procedura di diniego del gratuito patrocinio (Bastons Bulletti, in: Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 3 ad art. 326; Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 5 ad art. 326; Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 1a ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3 a ed., 2016, n. 5 ad art. 121; Huber, in: DIKE – ZPO Kommentar, 2 a ed., 2016, n. 10 ad art. 121). Per quanto non già agli atti (sotto, consid. 5), i documenti annessi al gravame (doc. C e D) sono da considerare nuovi ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC e ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il reclamo.

E. 3

Conformemente all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). 3.1 Il Segretario assessore ha tenuto conto di un reddito mensile totale di EUR 1'834.– in capo al reclamante e alla di lui moglie, oltre ad un patrimonio immobiliare di EUR 22'864.– e mobiliare di EUR 1'051.–. Sul fronte delle uscite ha indicato che erano da considerare i costi di pigione e le spese accessorie documentate insieme al fabbisogno minimo per un nucleo familiare di due persone residenti in Italia rinviando per riferimento al sito internet www.numbeo.com. Non ha invece riconosciuto le spese professionali presumibili per fr. 500.– in quanto il reclamante non le aveva spiegate per rapporto ad un contratto di lavoro di sole 10 ore settimanali. Nelle citate circostanze, il Segretario assessore ha negato l'esistenza del presupposto dell'indigenza. 3.2 Il reclamante lamenta la lesione del suo diritto di essere sentito giusta l'art. 53 cpv. 1 CPC poiché il conciliatore non ha motivato la sua decisione e non gli ha consentito di prendere posizione ed esprimersi su tutti gli atti processuali. Gli rimprovera poi un'errata applicazione degli art. 117 e 119 CPC e un accertamento manifestamente errato dei fatti, laddove ha negato il suo stato di indigenza a dipendenza della sua sostanza immobiliare e mobiliare e dei redditi superiori al suo fabbisogno.

E. 4

A mente del reclamante, il Segretario assessore non ha spiegato il calcolo del “fabbisogno minimo del nucleo familiare di due persone residenti in Italia (cfr.: www.numbeo.com)”,

limitandosi ad opporre e anteporre un generico riferimento ad un sito internet in risposta al dettaglio di conteggio che egli aveva invece proposto. Quel sito internet non includeva il suo comune di domicilio e men che meno un univoco valore ai fini del fabbisogno per una coppia convivente, ma elencava una serie di singole voci componenti il “paniere tipo dei consumi” di una persona. Da cui la carente motivazione e lesione del diritto di essere sentiti.

4.1 Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l’obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, in: *Kurzkommentar, ZPO*, 3 a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz, in: *Petit commentaire, CPC*, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, in: *Commentaire Romand, CPC*, 2 a ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, in: *Basler Kommentar, ZPO*, 3 a ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, *Berner Kommentar, ZPO*, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l’art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni - sia fattuali che giuridiche - che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l’interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione (Trezzini, in: *Trezzini e al., Commentario pratico al CPC*, II a ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b).

4.2 La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) in vigore dal 1° settembre 2009 (<https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza>) - a cui lo stesso reclamante si è ispirato per allestire il suo conteggio dettagliato (doc. P “minimo vitale”) - stabilisce in fr. 1'700.- il fabbisogno minimo per coniugi che condividono la stessa comunione domestica. La medesima tabella applica una deduzione del 20% in caso di domicilio o dimora nella fascia di confine tra Svizzera e Italia. E al riguardo torna utile la lista dei comuni valida in virtù dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 [RS 0.642.045.43], disponibile al sito: <https://www4.ti.ch/dfe/dc/dichiarazione/imposte-alla-fonte-1/informazioni-sullimposte-alla-fonte>), fra cui non figura _____, luogo di domicilio del reclamante. È vero che il sito internet cui ha rinviato il Segretario assessore non quantifica un fabbisogno minimo per coniugi, esso propone tuttavia dei parametri indicativi sulla differenza del costo della vita tra Svizzera e Italia che prudenzialmente può essere quantificato in almeno 40% (www.numbeo.com “Cost of Living Comparison Between Switzerland and Italy”). Tutto sommato quindi l’argomentazione del giudice conciliatore - seppure molto stringata e succinta - consente di quantomeno risalire ad un ragionevole fabbisogno di fr. 1'020.- in capo al nucleo familiare costituito dal reclamante e dalla moglie. Da questo punto di vista la pretesa violazione del diritto di essere sentito è dunque infondata e va respinta.

E. 5

Il reclamante contesta poi al Segretario assessore di avere deciso sulla sua domanda di gratuito patrocinio trascorsi appena 3 giorni - 1 giorno da quando l’atto era giunto a lui per notifica -dalla ricezione delle osservazioni con cui CO 1 ne aveva proposto la reiezione con argomenti legati all’esistenza di beni immobili di cui dava atto l’attestato ISEE. Sostiene di non avere avuto modo di replicare ed opporsi a tali considerazioni, ciò che egli avrebbe

fatto producendo già in quella sede i documenti che ora allegava al reclamo e che, pertanto, non rientravano nel concetto di nova ai sensi dell'art. 326 CPC. 5.1 In virtù del diritto di essere sentiti, sancito segnatamente dagli art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC, le parti hanno il diritto incondizionato di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall'altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l'ultimo atto di una parte e la decisione, un lasso di tempo sufficiente - indicativamente 10 giorni - perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni spontanee se lo ritiene necessario (fra tutti cfr. DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 e 3 3.4.2; III CCA 13.2022.30 5 settembre 2022 consid. 5 relativa ad una fattispecie in tema di cauzione per spese ripetibili). Il diritto di essere sentito non è però finalizzato ad ovviare a eventuali mancanze processuali di una parte e va quindi contestualizzato nel rispetto delle forme procedurali da osservare (sentenza TF 5D_149/2021 7 febbraio 2022 consid. 2.2.1 con riferimenti). 5.2 La procedura di concessione del gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In sede di primo esame essa è unilaterale e il ruolo di parte compete al richiedente, mentre in caso di impugnazione la procedura diventa bilaterale e assumono ruolo di parte tanto il richiedente quanto l'autorità di prima istanza (DTF 140 III 501 consid. 4.1.2 con riferimenti) che ha emesso la decisione impugnata. Per effetto del potere di apprezzamento del giudice la controparte nel processo principale può comunque essere sentita (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC), tuttavia senza che ciò le conferisca la qualità di parte nella procedura (DTF 139 III 334 consid. 4.2). Di contro la parte convenuta nel processo principale deve obbligatoriamente sempre essere sentita se il gratuito patrocinio comporta anche la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili giusta l'art. 99 CPC (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC), poiché quella decisione ne può condizionare l'esito: essa acquisisce allora anche il ruolo di controparte nella procedura di gratuito patrocinio (III CCA 13.2019.22 9 luglio 2019 consid. 1.1 con riferimenti). 5.3 Inoltre è anche da considerare che in tema di gratuito patrocinio nemmeno il principio inquisitorio limitato esonera il richiedente dal motivare la sua relativa domanda, sicché siano rese verosimili tanto la situazione finanziaria e l'indigenza quanto la probabilità di esito favorevole della causa, e che il giudice non è tenuto a procedere a particolari approfondimenti e accertamenti d'ufficio a meno che l'istanza risulti incerta o non chiara (sentenza TF 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.3 [peraltro già citata dallo stesso Segretario assessore], 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2, 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 4; Colombini, in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 6 e 15 ad art. 119; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 3 ad art. 119). D'altra parte, scopo dell'interpello non è di ovviare alle negligenze processuali delle parti, in particolare di facilitare il lavoro dell'avvocato che patrocinia il richiedente grazie ad una supervisione critica del giudice (sentenza TF 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.4 [peraltro già citata dallo stesso Segretario assessore]; Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 119 [versione e-book #8 al 1° febbraio 2020, n. 22 ad art. 119]). 5.4 Ora giova anzitutto rilevare che la decisione impugnata è stata emessa con riferimento ad una procedura di conciliazione che - foss'anche con la prospettiva di una causa di lavoro avente un valore litigioso di fr. 121'305.65 - esclude a priori l'assegnazione di ripetibili (art. 113 cpv. 1 prima frase CPC) e quindi anche l'eventualità di una richiesta di cauzione giusta l'art. 99 CPC della società convenuta che le conferirebbe il ruolo di parte (sentenza TF 5A_79/2020 del 28 agosto 2020 relativa ad una procedura di merito dove la volontà di avanzare una richiesta di

cauzione era stata preannunciata). La procedura di gratuito patrocinio non poteva che restare unilaterale con il richiedente quale parte, ritenuto che la società convenuta non avrebbe potuto ambire ad un indennizzo per compensare il costo causato da quelle osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2 e commento in SZZP/RSPC 2/2014 pag. 115 segg.; Jent-S ø rensen , in: Kurzkomentar, ZPO; 3 ed., 2021, n. 12 ad art. 119; Colombini, op. cit., n. 18 ad art. 119). Poco importa se, in forza del suo potere di apprezzamento (art. 119 cpv. 3 seconda frase CPC), il Segretario assessore ha comunque assegnato il termine per “presentare eventuali osservazioni” (ordinanza 1° febbraio 2023) benché non fosse tenuto a farlo. 5.5 In vano il reclamante si duole del fatto di non avere avuto tempo sufficiente per replicare alle citate osservazioni e produrre documenti inerenti la proprietà immobiliare per sua stessa ammissione già confortata “in piena trasparenza allegando l’attestato ISEE (doc. P)” ma che s’imponessero ancora a fronte di quelle considerazioni. Nell’istanza di gratuito patrocinio 28 febbraio 2023 l’interessato indicava che proprio quella “documentazione annessa (doc. P), comprova lo stato di indigenza dell’istante, che non gli consente di poter affrontare in alcun modo le spese di giustizia e di patrocinio per la tutela dei propri diritti” (act. I, pag. 6 in alto). Ciò posto già si è spiegato dei motivi per i quali la procedura di gratuito patrocinio non poteva che restare unilaterale (sopra, consid. 5.4). Di fatto il Segretario assessore avrebbe potuto così decidere sulla base di quel solo documento. Invero il 3 febbraio 2023 - allorché il termine per le osservazioni all’istanza di gratuito patrocinio era già stato assegnato (ordinanza 1° febbraio 2023) - il reclamante ha ritenuto di dover aggiornare la sua situazione economica con altri tre documenti tesi a circostanziare meglio i suoi redditi (doc. Q, R e S), nulla evidenziando però in aggiunta a quanto risultava sul patrimonio immobiliare dal doc. P. Ed è alle risultanze di quest’ultimo documento che il Segretario assessore si è appunto attenuto, precisando che dava riscontro di “un patrimonio netto stimato in EUR 23'915, di cui EUR 22'864 di patrimonio immobiliare ed EUR 1'051 di sostanza mobiliare” e che “di tale patrimonio non risulta alcun accenno nell’istanza, né fra i documenti prodotti”. Nelle citate circostanze era quindi anzitutto da spiegare perché a fronte delle osservazioni 28 febbraio 2023 della società convenuta non parte al procedimento di gratuito patrocinio, il Segretario assessore si sarebbe dovuto attendere una ulteriore replica spontanea del richiedente volta a sostanziare un’istanza a suo stesso dire già confortata in modo pertinente e che di cui il 3 febbraio 2023 continuavano a sussistere le condizioni. Sicché, neanche sotto il profilo del principio inquisitorio egli aveva motivo di ritenere necessari ulteriori chiarimenti (sopra, consid. 5.3). Se non che, su questo punto il reclamante, debitamente assistito da un legale, non si esprime affatto limitandosi a rivendicare e ribadire un suo generico diritto alla replica incondizionato. Certo, la cautela avrebbe dovuto indurre il Segretario assessore ad attendere almeno 10 giorni prima di emettere la decisione impugnata. Ma per non averlo fatto, nelle particolarità del caso specifico e per tutto quanto si è detto, non può essere ravvisata la violazione del diritto di essere sentito. La censura va quindi respinta.

E. 6

Per l’art. 117 CPC - che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte

(cpv. 3). È considerato indigente chi non è in grado di far fronte con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (sentenza del Tribunale federale 4A_54/2020 del 25 marzo 2020 consid. 7.1; DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 14 seg. ad art. 117). L'esistenza di uno stato d'indigenza non va posta in astratto, ma con riferimento alla situazione finanziaria effettiva e alle particolarità del caso, dovendosi quindi esaminare la situazione del richiedente al momento della richiesta di esser posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii). Pur vigendo il principio inquisitorio limitato (Trezzini, op. cit., n. 15 segg. ad art. 119 e nota 2839) spetta anzitutto al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5 con rinvii).

E. 7

In riferimento alla situazione patrimoniale il Segretario assessore ha rilevato che l'attestazione ISEE per l'anno 2022 indicava un valore complessivo di EUR 23'915.-, di cui sostanza mobiliare per EUR 1'051.- e sostanza immobiliare per EUR 22'864.-, come risulta dall'istanza di gratuito patrocinio. Dal canto suo il reclamante si limita ad affermare di avere confortato l'esistenza della sostanza mobiliare e immobiliare con l'ausilio di estratti bancari aggiornati e di quell'attestazione ISEE. L'interessato richiama per il resto il principio sancito dalla prassi secondo cui il richiedente del gratuito patrocinio è tenuto a finanziare il costo di un procedimento giudiziario solo nella misura in cui il suo patrimonio supera la "riserva di soccorso" a valere quale limite inferiore che, a dipendenza delle circostanze concrete, prevede di massima variazioni tra fr. 10'000.- e fr. 40'000.-. Il reclamante conclude indicando ancora che la disponibilità di EUR 1'000.- non era sufficiente per finanziare il costo delle spese processuali e di patrocinio stimabile per la pregressa procedura di conciliazione di una causa con valore litigioso di fr. 121'305.65, argomento su cui il Segretario assessore non si era assolutamente pronunciato. Ma invano.

7.1 La quantificazione della "riserva di soccorso" va commisurata in funzione dei bisogni futuri, delle circostanze concrete e di eventuali obblighi cui deve far fronte il richiedente, e valutata rispetto al patrimonio esistente poiché non deve permettere al richiedente di cominciare a risparmiare a carico dello Stato (sentenza TF 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2 [peraltro già citata dallo stesso Segretario assessore] e relativa decisione impugnata III CCA 13.2021.56/57 5 novembre 2021 consid. 4.2). È anche da considerare che i citati parametri sono in linea di massima calibrati rispetto ad un contesto di vita in Svizzera, fattore di cui è pure da tener conto. Ora, l'attestazione ISEE riconosce per legge delle detrazioni, che ben si possono considerare alla stregua di "riserva di soccorso". In particolare sul patrimonio mobiliare essa assomma a EUR 6'000.- per il primo componente del nucleo familiare e altri EUR 2'000.- per ogni successivo componente fino ad un massimo di EUR 10'000.-, oltre EUR 1'000.- dopo il secondo figlio (art. 5 comma 5 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 [Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)] in: GU n. 19 del 24 gennaio 2014). E in proposito quella prodotta agli atti ammette appunto una franchigia di EUR 8'000.- (reclamante e la moglie) di cui il Segretario assessore ha tenuto conto visto che si è dipartito dal saldo netto restante di EUR 1'051.-. Anche sul fronte della sostanza

immobiliare è invero prevista la possibilità di detrazioni (art. 5 comma 2 e 3 del citato Decreto: per debiti, rispettivamente se l'immobile è adibito ad abitazione familiare) di cui però non dà indicazioni l'attestazione ISEE, sicché l'importo di EUR 22'864.– ritenuto dal Segretario assessore ben corrisponde alla sostanza immobiliare netta disponibile. 7.2 Il Segretario assessore ha poi rilevato che nulla era stato precisato in punto al patrimonio così emerso né nell'istanza di gratuito patrocinio né in altri documenti prodotti. Ciò che il reclamante non contesta affatto, visto che a suo dire delle spiegazioni al riguardo si erano rese unicamente necessarie rispetto alle osservazioni della società convenuta, argomento di cui si è sufficientemente detto (sopra, consid. 5.5). Ma non solo. L'attestazione ISEE considera il patrimonio immobiliare e mobiliare esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) (art. 5 comma 2 e comma 4 del citato Decreto, sopra consid. 7.1). E quella prodotta, fondata sulla DSU del 7 dicembre 2022 (doc. P pag. 2), riferisce quindi dello stato del patrimonio complessivo al 31 dicembre 2021. Di contro, dei pretesi estratti bancari aggiornati e menzionati dal reclamante non vi è traccia, con potendo certo considerarsi tale la ricevuta degli ultimi movimenti del solo conto bancario svizzero presso _____ di _____ attestante un saldo di fr. 9.69 al 15 dicembre 2022 (doc. P ultima pagina sul retro). Sicché, in assenza di elementi contrari, mal si vede come si possa rimproverare al Segretario assessore di avere fatto affidamento sul valore complessivo patrimoniale di EUR 23'915.– e di avere tenuto conto di questa disponibilità per in definitiva escludere l'esistenza di un preteso stato d'indigenza in capo al reclamante. 7.3 Per la prima volta in sede di reclamo, il reclamante tenta peraltro di quantificare il costo processuale del procedimento di conciliazione rimproverando al Segretario assessore di non essersi assolutamente pronunciato su questo punto. L'argomento, nuovo ai sensi dell'art. 326 cpv. 1 CPC, è però inammissibile e con esso il relativo rimprovero al giudice conciliatore. Si aggiunga per il resto che con ordinanza del medesimo giorno della decisione impugnata, il Segretario assessore ha stabilito in fr. 500.–, quindi al di sotto del limite minimo previsto dalla LTG (cfr. art. 5), l'anticipo delle spese processuali della conciliazione (sopra, consid. E), che appare sopportabile a fronte della disponibilità patrimoniale complessiva di cui si è detto (sopra, consid. 7.1 e 7.2).

E. 8

Il Segretario assessore si è dipartito in capo al reclamante da un reddito mensile di almeno fr. 870.– in forza del nuovo contratto di lavoro iniziato il 1° febbraio 2023, cui ha aggiunto il reddito mensile di EUR 964.– della moglie, ritenendo in definitiva un complessivo di entrate mensili stimabili in EUR 1'834.–. Il Segretario assessore ha poi spiegato di non poter conteggiare il preteso importo di fr. 500.– mensili a titolo di spese professionali, pasti fuori casa, e di spostamento - come rivendicato dal reclamante - poiché questi non ne aveva spiegato l'entità rispetto ad un impiego limitato a 10 ore settimanali. Sicché, in definitiva, ha precisato che era da tener conto dei costi di pigione, delle spese accessorie documentate e del fabbisogno minimo del nucleo familiare di due persone residenti in Italia. Il reclamante gli rimprovera di essere incorso in vistosi errori di valutazione. 8.1 Il reclamante solleva una volta di più la mancata quantificazione del "fabbisogno minimo del nucleo familiare di due persone residenti in Italia". Ma al riguardo già si è detto che gli elementi a disposizione consentivano di quantomeno risalire ad un prudenziale importo di fr. 1'020.– (sopra, consid. 4.2). E in tal senso, il reclamante medesimo peraltro vi si allinea. In capo al reclamante e alla moglie risultano poi documentati EUR 370.– mensili di canone di locazione 2022/2023 (doc. P pag. 10 sul retro, 11 e 13) ed EUR 128.– mensili di spese

accessorie per gas ed elettricità (doc. P 13 sul retro: EUR 434.– [elettricità 2022] EUR 1'100.– [gas 2022]). Rapportando il tutto ad un reddito complessivo di EUR 1'834.–, ne risulta ancora un'eccedenza di almeno EUR 280.–. E anche tenendo conto delle spese mediche del 2022 di EUR 50.– mensili ed RC auto per EUR 22.50 mensili, il nucleo familiare del reclamante dispone ancora di un margine. Sotto questo profilo pertanto il fabbisogno mensile è coperto.

8.2 Il reclamante contesta il mancato computo della spesa mensile di fr. 500.–, che reputa finanche sottostimata. Egli afferma che il costo mensile di trasferta in auto per recarsi al lavoro era da ritenere in fr. 396.– dovendo percorrere 1'200 km al mese per recarsi al lavoro (72 km andata e ritorno, almeno 2 volte la settimana [10 ore alla settimana]) rispetto a fr. 0.33/km conformemente a quanto previsto dalla Circolare CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015. Sulla base della stessa circolare erano poi da conteggiare anche i costi di manutenzione dell'auto per fr. 130.– mensili. Infine altri fr. 95.– mensili per pasti fuori casa (fr. 11.– per 2 volte la settimana). Le argomentazioni però, mai specificate in tal senso davanti al Segretario assessore (cfr. scritto 3 febbraio 2023 e doc. R), sono nuove giusta l'art. 326 cpv. 1 CPC e quindi inammissibili. Obietta invero il reclamante che, pur in assenza di questi dettagli, il Segretario assessore non poteva stralciare in toto la relativa voce di spesa visto che l'applicazione della circolare CEF s'imponesse per il principio inquisitorio limitato e che i costi a quel momento non gli erano ancora noti. Ma già si è detto che il principio inquisitorio limitato non esonera l'interessato - assistito da un patrocinatore legale - dal documentare la sua situazione (sopra, consid. 5.3 e 6). Ed è da chiedersi come il Segretario assessore potesse tener conto di qualcosa nemmeno noto al reclamante. L'argomento sfiora addirittura il pretesto e va respinto. Sia come sia - a mero titolo aggiuntivo - il costo di fr. 0.33/km di cui alla citata circolare tiene conto di voci di spesa media quali imposta di circolazione, RC, casco, spese accessorie, manutenzione, carburante 4 gomme, riparazioni e servizi (punto n. 3), che non forzatamente sono quelle assunte dall'interessato residente in Italia (e non in un comune di frontiera). Mentre chilometri percorsi e indennità per pasti fuori casa vanno adattate all'occupazione limitata a 10 ore settimanali (poco più del 20%) e in proporzione a giorni festivi e di vacanze.

8.3 Per il reclamante il Segretario assessore ha comunque accertato in modo manifestamente errato i fatti in quanto ha sovrapposto i redditi dell'intero nucleo familiare (fr. 870.– suoi e EUR 964.29 della moglie) con il fabbisogno del solo istante indicato in non meno di EUR 1'783.42. Anche senza tener conto delle sue spese professionali, ne risultava comunque un ammanco di fr. 413.42 (870 – 1'283.42) anche riducendo ulteriormente di metà il suo fabbisogno personale minimo, già ridotto in considerazione del tenore di vita in Svizzera. L'argomento è tuttavia fuorviante. Il Segretario assessore ha escluso il preteso stato d'indigenza in capo al reclamante tenendo conto dei redditi complessivi del reclamante e della moglie accertati in EUR 1'834.– insieme al patrimonio familiare totale di EUR 23'915.–, per rapporto a costi di pigione, spese accessorie e fabbisogno minimo del nucleo familiare di due persone residenti in Italia (sopra, consid. 7 segg. e 8 e 8.1). Perché il ragionamento debba limitarsi solo a reddito e fabbisogno del reclamante, egli non lo spiega. Fino a prova contraria i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Ed egli medesimo nel contesto della sua istanza di gratuito patrocinio parlava di "fabbisogno familiare" e ha fondato la sua pretesa indigenza sull'attestazione ISEE che, appunto, esamina il nucleo familiare nel suo insieme. Una volta di più la critica è quindi pretestuosa.

La domanda di gratuito patrocinio per questa sede di giudizio va respinta. Il reclamo non aveva probabilità di esito favorevole visti gli argomenti invocati che si sono rivelati, per quanto non già inammissibili, privi di pertinenza. Per i motivi di cui si è detto anche il presupposto dell'indigenza non è adempiuto, conclusione che i documenti annessi al reclamo non consentono di sovvertire. Trattasi di parziali immagini istantanee della schermata di un cellulare ("screenshot") da cui nulla è a ben vedere dato comprendere, fermo restando che andrebbe comunque ancora giustificata la correlazione tra una non meglio definita proprietà a _____) in "_____" e le immagini non localizzabili di un generico immobile ad un numero civico _____ (doc. C al reclamo). La dichiarazione 10 marzo 2023 del datore di lavoro del reclamante (doc. D al reclamo) nulla aggiunge poi alle considerazioni già espresse sui relativi costi di trasferta (sopra, consid. 8.2), costi che sarebbero da ritenere a maggior nota e documentabili in questa sede di giudizio essendo oramai trascorso quasi un mese e mezzo dall'inizio dell'attività lavorativa.

E. 10

La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali di fr. 300.-, giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.- e fr. 10'000.-), vanno così poste a carico del reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi, pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 13 marzo 2023 di RE 1 è respinto. 2. La domanda di gratuito patrocinio 13 marzo 2023 di RE 1 è respinta. 3. Le spese processuali, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del reclamante. 4.

Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.